



“Privacy e Whistleblowing: i punti di attenzione per la protezione dei dati”

Elena Pesaresi

Interesse pubblico e rischi per il segnalante

Tutela della manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media.

Diritto di critica

strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni-acquisite nel proprio contesto lavorativo o professionale- che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche e fiducia nei confronti degli operatori economici di settore.

Pertanto, garantire la protezione – **sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni** - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'**interesse pubblico collettivo**.

Limitazione dei diritti altrui/deroghe ad altre disposizioni normative







Una (ulteriore) premessa



**Il ruolo del Garante in
materia di whistleblowing**



Il nuovo quadro normativo



**I principali adempimenti per
il titolare**



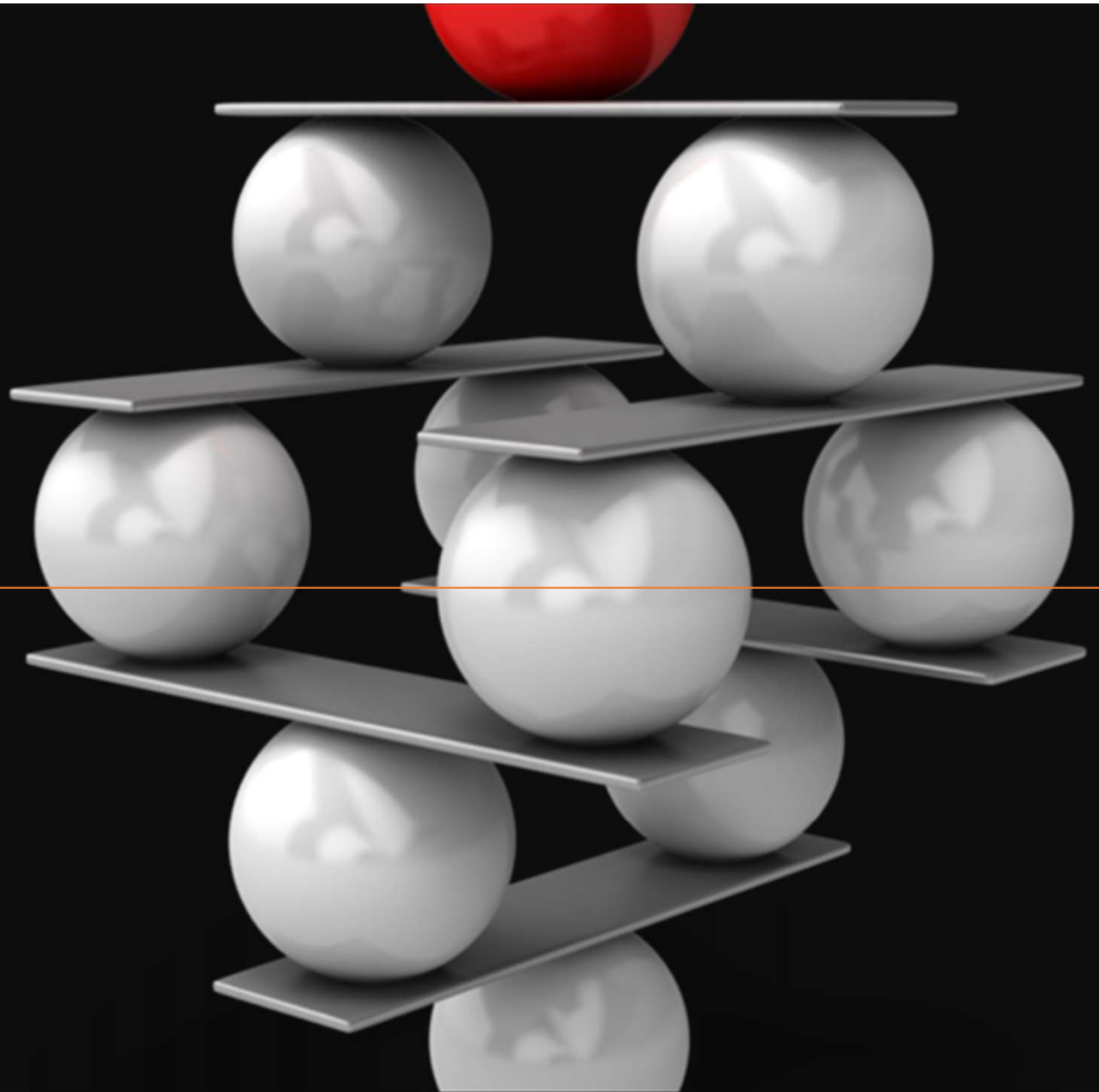
Le garanzie per gli interessati



**Il parere del Garante sulle
nuove Linee guida di Anac**

Il ruolo del Garante

la protezione dei dati può
“rafforzare” le garanzie già
previste dalla disciplina di
settore a tutela del segnalante.



La materia per le proprie implicazioni in materia di protezione dei dati personali è da tempo all'attenzione fin dalla segnalazione del Garante al Parlamento e al Governo doc. web n. 1693019

Numerosi sono stati, in questi anni, gli interventi anche di carattere generale in materia e decisioni su singoli casi
Anche nell'esercizio dei poteri consultivi

provvedimento del **4 dicembre 2019** (doc. web n. **9215763**), ha reso il parere sullo schema di "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" di ANAC

Audizione del Garante sul ddl di delegazione europea 2021- Senato della Repubblica-14esima Commissione parlamentare dell'Unione europea, 8 marzo 2022, doc. web n. 9751458).





Compiti di sensibilizzazione promozione della cultura di protezione dati (57, par. 1, lett. b)



**Poteri di indagine e correttivi
(art. 58, par. 1 e 2)**



**Compiti e poteri consultivi
(art. 57, par. 1, lett c.) e 34 par. 4)**

L'autorità di controllo dovrebbe essere consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenni il rischio per l'interessato (cons. 96).



L'autorità fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento (art. 57, par 1, lett. C))



Gli stati membri consultano l'Autorità di controllo durante la proposta di un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento (art. 34, par. 4)



Attività consultiva del Garante



La norma come base giuridica

La condizione di liceità su cui si fonda il trattamento dei dati di cui art. 6, par. 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il diritto dell'Unione o degli Stati membri
persegue un obiettivo di
interesse pubblico

ed è proporzionato all'obiettivo
legittimo perseguito.



la tutela del soggetto segnalante, oggetto dell'intervento normativo, comportando anche deroghe e limitazioni all'esercizio di altri diritti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale (es. artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003), deve comunque costituire una misura che, in una società democratica, è necessaria alla tutela di esigenze imperative e di altri interessi collettivi e superindividuali che possono giustificare, in generale il trattamento dei dati personali, nonché le predette deroghe e limitazioni (cfr. art. 8 CEDU)



| **GPDP** |

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023 [9844945]

VEDI ANCHE: [Newsletter del 24 gennaio 2023](#)

[doc. web n. 9844945]

Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - 11 gennaio 2023



Nel rispetto dei principi
di protezione dei
dati (art. 5 del
Regolamento)

al ricorrere di una delle
condizioni di liceità
(artt. 6-9-10 del
Regolamento)

Nel rispetto della
disciplina di settore
eventualmente
applicabile

Nel rispetto delle altre
disposizioni del
Regolamento e del
Codice

liceità

i trattamenti di dati personali posti in essere da ANAC, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione esterno (non diversamente dai procedimenti amministrativi connessi alle competenze attribuite dal Decreto) e quelli che, in tale ambito, sono posti in essere dalle autorità amministrative competenti alla luce dell'oggetto della segnalazione esterna nonché i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e privati obbligati a istituire canali di segnalazioni interni, sono **necessari per dare attuazione agli obblighi di legge e ai compiti d'interesse pubblico previsti dalla disciplina di settore la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento** (artt. 6, par. 1, lett. c) ed e) e parr. 2 e 3, 9, par. 2, lett. b) e g), 10 e 88 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-sexies del Codice)- su cui il Garante ha espressa il parere

**Provvedimento nei
confronti di**

**Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
S.p.a. - 10 giugno 2021 [9685922]**

aiComply S.r.l. - 10 giugno 2021 [9685947]

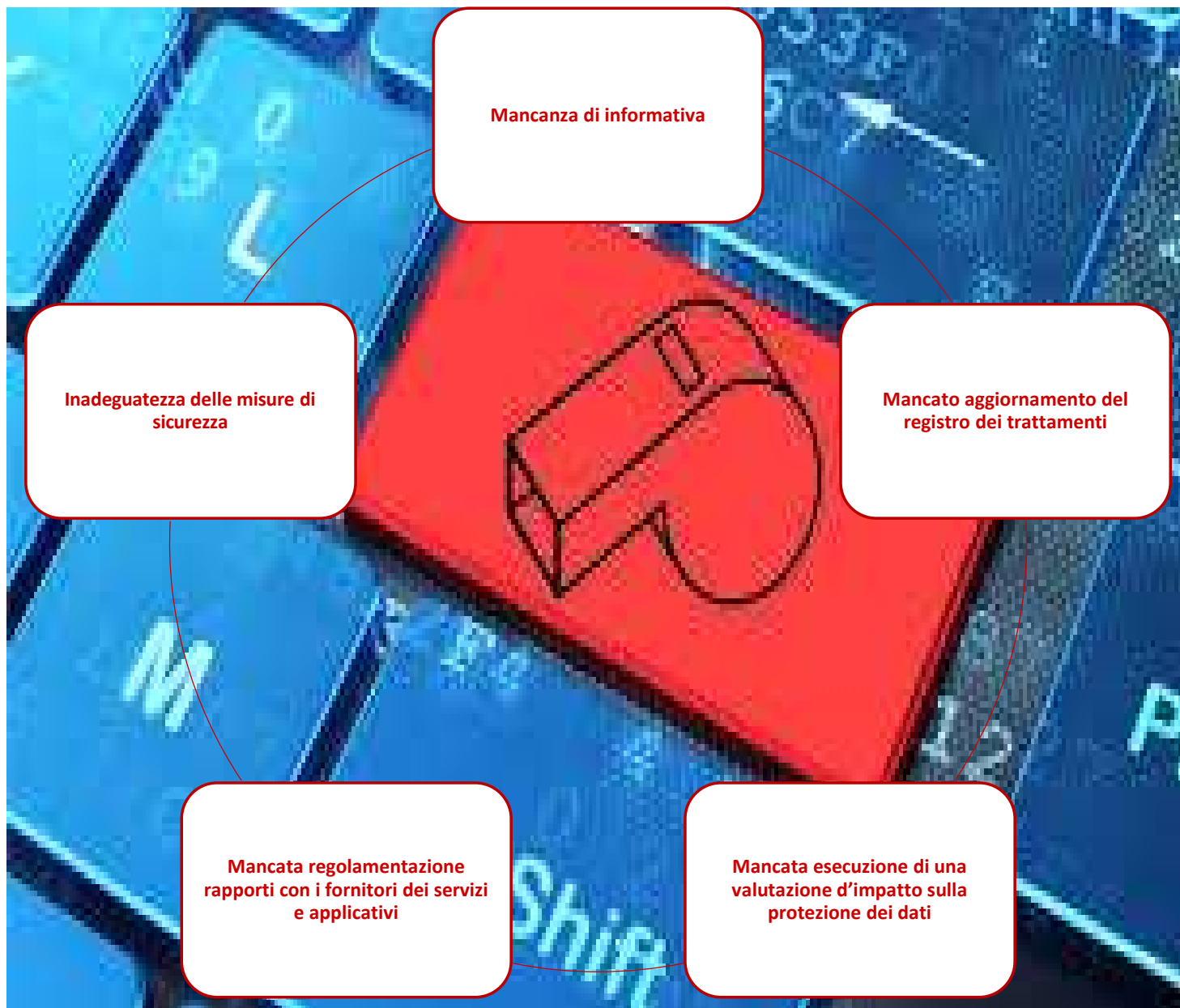
**Azienda ospedaliera di Perugia - 7 aprile
2022 [9768363]**

ISWEB S.p.A. - 7 aprile 2022 [9768387]

**AquaNovara VCO S.p.A -21 luglio 2022 n.
269 [9813326]**

**Comune Ginosa 21 luglio 2022 n. 270
[9811732]**

Clio srl 21 luglio 2022 n. 268 [9811271]

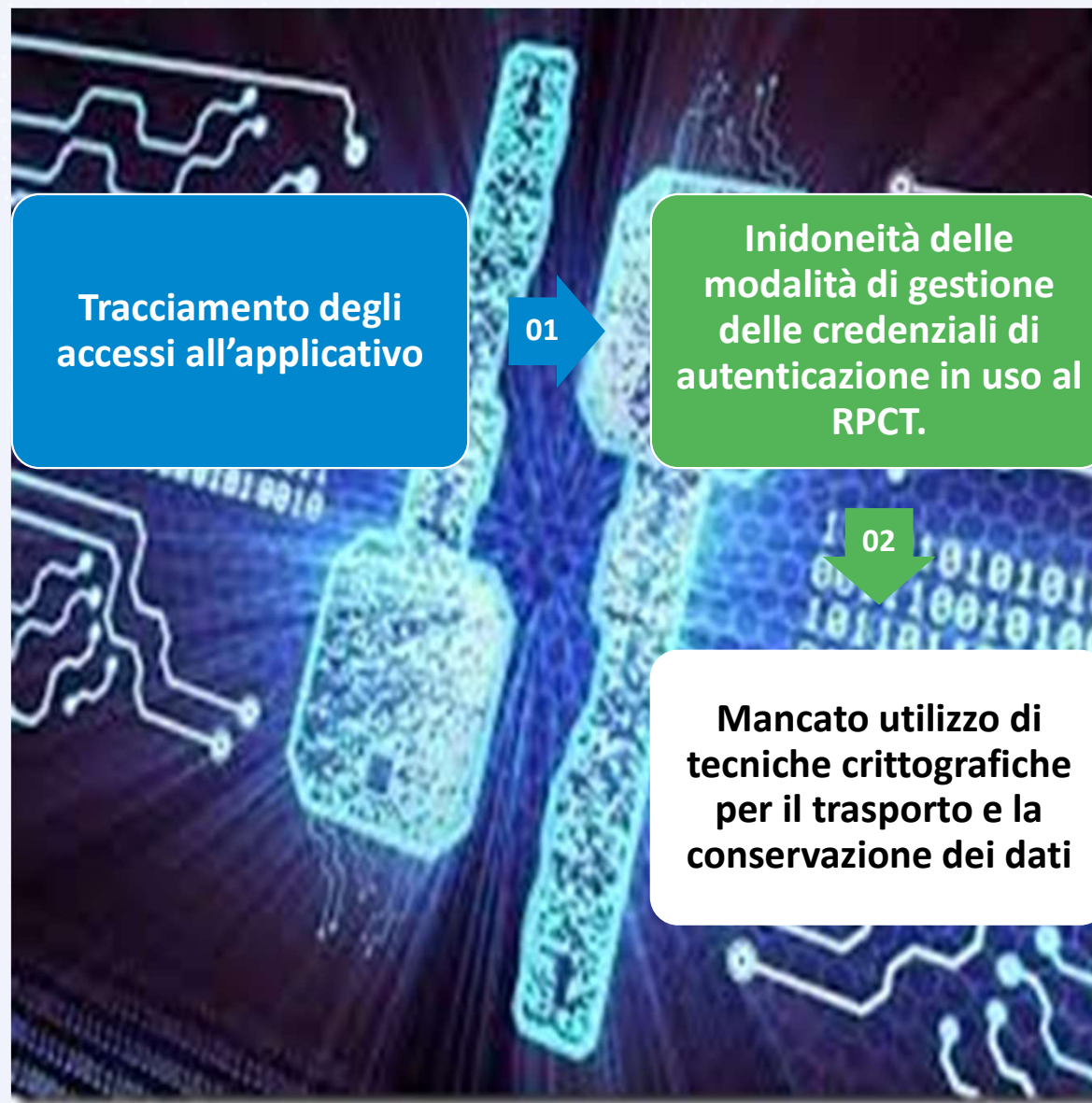


Dalla prassi applicativa del Garante sono emersi principi che i titolari del trattamento devono adottare nell'ambito delle procedure, anche, informatiche per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, lasciando comunque agli stessi la definizione del proprio specifico modello di gestione delle segnalazioni, in coerenza con il principio di responsabilizzazione e i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (artt. 5, parr. 1, lett. f), e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento).

Il titolare, quindi, nell'ambito della necessaria individuazione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame (artt. 24, 25 e 32 del Regolamento), **deve definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi** della *“protezione dei dati fin dalla progettazione”* e della *“protezione per impostazione predefinita”*, **tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal responsabile della protezione dei dati (RPD).**

L'esperienza
applicativa del
Garante

sicurezza del
trattamento



L'evoluzione della disciplina



Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58
Dlgs 1 settembre 1993, n. 385

art. 54-*bis*
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 1, comma 51,
della l. n. 190/2012

l. 30 novembre 2017, n. 179

*"Linee guida in materia di tutela
degli autori di segnalazioni ai sensi
dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001
(c.d. whistleblowing)" di ANAC*

Disciplina applicabile ai soggetti
pubblici
modifiche all'art. 54-*bis* del d.lgs.
n. 165/2001

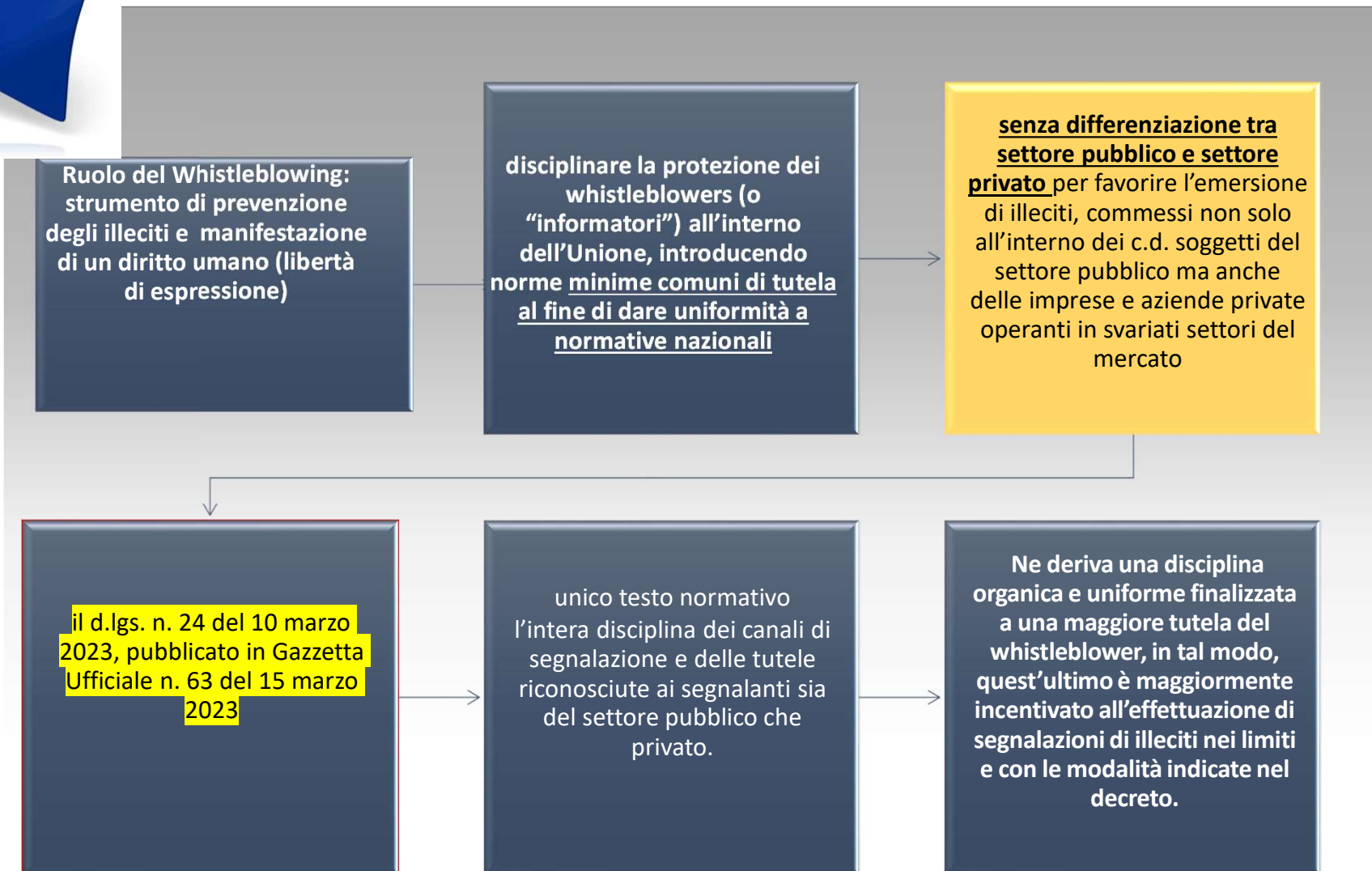
(art. 1, comma 2, della l. n. 179/2017)

disciplina applicabile ai soggetti
privati

(art. 2, l. n. 179/2017 che ha aggiunto il comma 2-
bis all'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).



LA DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019



d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

(Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)

effetto a decorrere dal 15 luglio 2023

fatte salve talune eccezioni (ossia la decorrenza dal 17 dicembre 2023 per i soli soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove; v. art. 24, commi 1 e 2, del Decreto);

assicura nell'ordinamento interno la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono

l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, comma 1, del Decreto)

condotte o omissioni oggetto di segnalazione

violazioni del diritto nazionale

(illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001).

violazioni della normativa dell'Unione europea

indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

in tale ambito, sono indicate anche le disposizioni a

“tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”

(art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1-6, e lett. J) All. 1 del Decreto, con specifico riferimento al Regolamento e al Codice)

Il Garante come autorità amministrativa competente per segnalazioni esterne trasmesse da Anac

art. 8 comma 2

Chi è il WHISTLEBLOWER?



È l'interessato
la persona fisica identificata o identificabile
cui si riferiscono i dati personali
Cui è assicurata una TUTELA SPECIALE

Lo sono anche il segnalato o altre persone
menzionate o a vario titolo coinvolte nella
segnalazione
I facilitatori

la persona fisica che segnala, divulga
ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o
contabile

violazioni di disposizioni normative
nazionali o dell'Unione europea che ledono
l'interesse pubblico o l'integrità
dell'amministrazione pubblica o dell'ente
privato

di cui è venuta a conoscenza in un
contesto lavorativo pubblico o privato

persona fisica che effettua la segnalazione
o la divulgazione pubblica di informazioni
sulle violazioni acquisite nell'ambito del
proprio contesto delle attività lavorative o
professionali, presenti o passate, nel cui
ambito potrebbe rischiare di subire
ritorsioni in caso di segnalazione o di
divulgazione pubblica o di denuncia
all'autorità giudiziaria o contabile (art. 2,
comma 1, lett. i), e g), del Decreto)

se le informazioni sono state acquisite
durante il processo di selezione o in altre
fasi precontrattuali, o durante il periodo di
prova, nonché successivamente allo
scioglimento del rapporto giuridico se le
informazioni sulle violazioni sono state
acquisite nel corso dello stesso (art. 3,
comma 4, del Decreto)

ma anche anteriormente o
successivamente alla costituzione del
rapporto giuridico e, in particolare,

in costanza del rapporto di lavoro o di altro
tipo di rapporto giuridico,

A) quando il rapporto giuridico è in corso;
C) durante il periodo di prova; B) quando il
rapporto giuridico non è ancora iniziato, se
le informazioni sulle violazioni sono state
acquisite durante il processo di selezione o
in altre fasi precontrattuali; D)
successivamente allo scioglimento del
rapporto giuridico se le informazioni sulle
violazioni sono state acquisite prima dello
scioglimento del rapporto stesso
(pensionati).



La legge stabilisce con precisione il regime di riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate

senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale (l. 241/90) nonché dall'accesso civico (d. lgs 33/2013).

Limitazione all'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali

I profili di protezione dei dati nel testo del decreto

le specifiche garanzie in materia di trattamento dei dati personali, applicabili nell'ambito dell'acquisizione e gestione delle segnalazioni

**Nella legge
art. 13**

il ruolo di titolari del trattamento dei soggetti pubblici e privati in relazione ai trattamenti connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni

il rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati, nonché di adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne,

DPIA e sicurezza del trattamento individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Specificazione individuazione formazione del personale autorizzato

art.12 comma 2

l'informativa sul trattamento dei dati personali

la possibilità per i titolari del trattamento pubblici e privati di condividere le risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, a condizione di determinare in maniera trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, agendo in qualità di contitolari del trattamento

Di disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano dati personali per loro conto

cancellazione dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione;

la limitazione dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undicesimo del Codice;

Conservazione e documentazione inerenti alla segnalazione (5 anni dall'esito della procedura)
Art. 14



Ogni trattamento previsto dal Decreto ,
compresa la comunicazione di dati tra le
autorità competenti, deve essere
effettuato nel rispetto del Regolamento
e del Codice

Nel rispetto dei principi generali di
protezione dei dati



Misure tecniche e organizzative volte ad
attuare in modo efficace i principi di
protezione dei dati, quali la
minimizzazione, e a integrare nel
trattamento le necessarie
garanzie per interessati

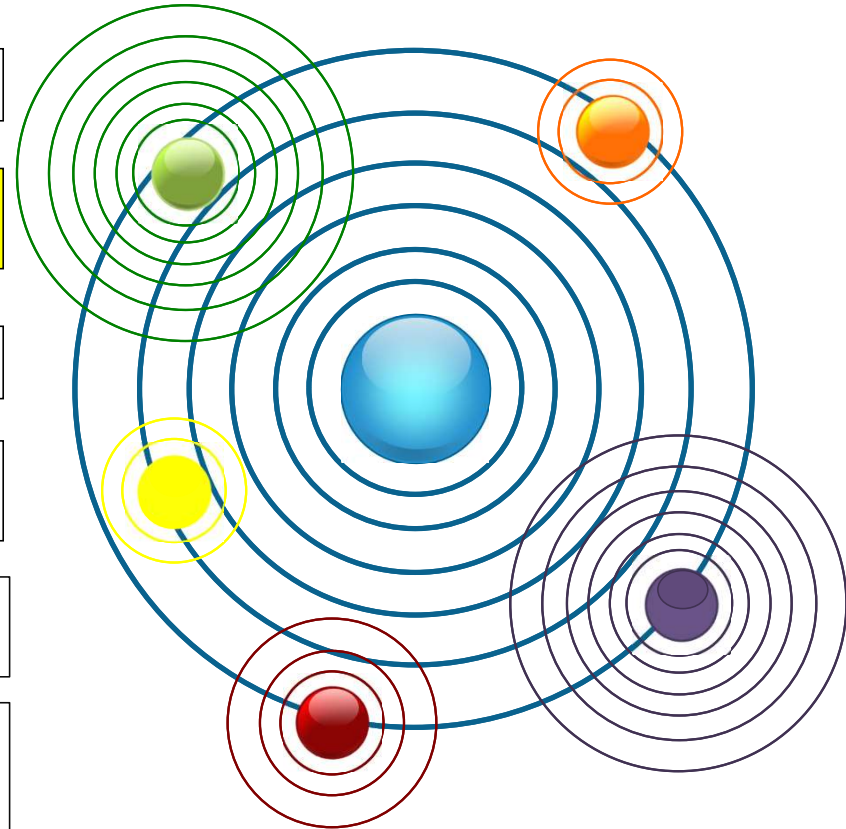
solo i dati necessari per ogni specifica
finalità del trattamento (quantità dei
dati personali raccolti, portata del
trattamento, periodo di conservazione e
l'accessibilità.)



....ideone a garantire un livello di
sicurezza adeguato agli specifici rischi
derivanti dal trattamento

I principi del trattamento

-  Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»).
-  Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»)
-  Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario **rispetto alle finalità** per le quali sono trattati («minimizzazione»)
-  Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti **rispetto alle finalità** per le quali sono trattati («esattezza»)
-  Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al **conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»)
-  Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)



Art. 25

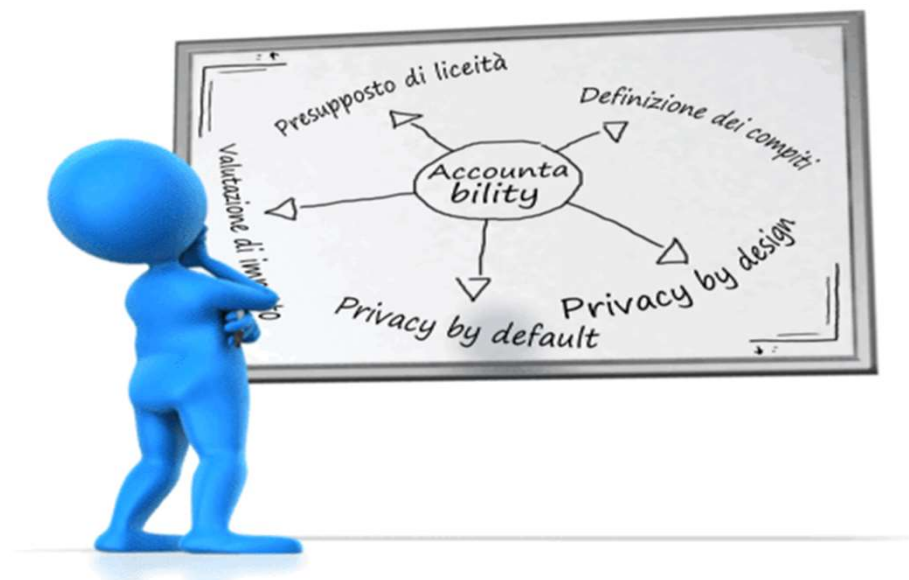
Privacy by design

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Privacy by default

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.

In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.



Il principio di responsabilizzazione:

Il titolare mette in atto misure tecniche organizzative adeguate per **garantire ed essere in grado di dimostrare** che il trattamento è conforme **al GDPR e alle disposizioni di settore che ne costituiscono la base giuridica**
Con il supporto del Responsabile della protezione dei dati

Istruzioni agli autorizzati e configurando opportunamente i sistemi informatici

Anche sotto il profilo della sicurezza

Cons 78



il ruolo di titolari del trattamento dei soggetti pubblici e privati in relazione ai trattamenti connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni
I soggetti pubblici e privati tenuti all'attivazione dei canali di segnalazione interna ed esterna (art. 7 e 8) sono titolari del trattamento (art. 13 del decreto)



la possibilità per i titolari del trattamento pubblici e privati di condividere le risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, a condizione di determinare in maniera trasparente, mediante un **accordo interno**, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, agendo in qualità di contitolari del trattamento
Art. 26 del Regolamento



Specifica individuazione formazione del personale autorizzato
le persone fisiche che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile non possono trattare tali dati se non sono istruite in tal senso
art 29 , 32 par. 4 del Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice



disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni ai sensi **dell'art. 28** del Regolamento, che, **in qualità di responsabili del trattamento, trattano dati personali per loro conto**
Es. fornitori e gestori degli applicativi utilizzati per acquisire e gestire le segnalazioni
Non mero adempimento formale
Prevenire trattamenti e comunicazione senza base giuridica e perdita controllo sui dati –specie tanto delicati

Adempimenti e misure a tutela degli interessati

DPIA

misure tecniche e organizzative idonee a sulla base di una preventiva valutazione del rischio d'impatto sulla protezione dei dati



l'informativa preventiva sul trattamento dei dati personali

liceità trasparenza e correttezza



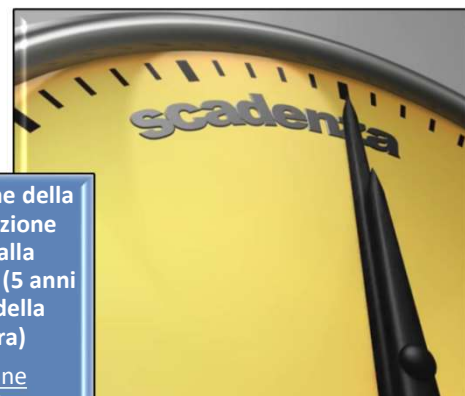
la limitazione dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nei limiti di quanto previsto dall' articolo 2-undecies del Codice



cancellazione dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione minimizzazione



Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione (5 anni dall'esito della procedura) Limitazione conservazione





I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

«*pregiudizio effettivo e concreto [...] alla riservatezza dell'identità della persona che segnala....*»

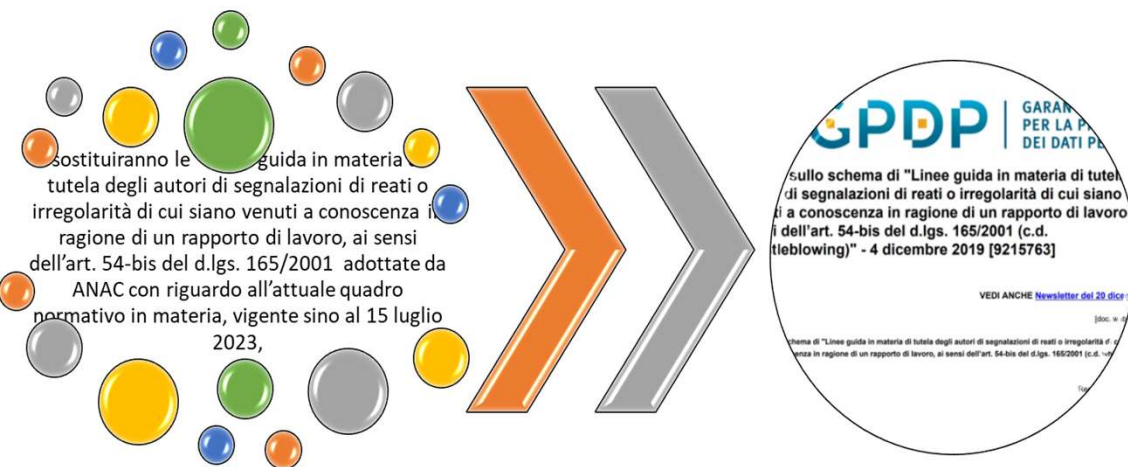
In questi casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante.

In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma

Art. 10

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.





Parere del
Garante
Prov. n. 304
del 6 luglio
2023

Linee guida

Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

lo schema di Linee guida in questione ha ad oggetto la presentazione e gestione delle segnalazioni inviate attraverso il c.d. canale esterno gestito da ANAC (art. 10 del Decreto), la stessa ha altresì ritenuto utile fornire taluni primi chiarimenti e principi di carattere generale che gli enti pubblici e privati, titolari del trattamento, potranno tenere in considerazione nell'ambito delle proprie scelte, sul piano organizzativo e tecnico, finalizzate all'istituzione e alla gestione dei propri canali di segnalazione interni, anche in coerenza con i principi di responsabilizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché integrità e riservatezza dei dati (artt. 5, par. 1, lett. f), e par. 2, 24, 25 e 32 del Regolamento)

Il titolare, quindi, nell'ambito della necessaria individuazione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame (artt. 24, 25 e 32 del Regolamento), **deve definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi della "protezione dei dati fin dalla progettazione" e della "protezione per impostazione predefinita", tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal responsabile della protezione dei dati (RPD).**



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



Base giuridica e Condotte segnalabili

- specifica tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione - allo scopo di prevenire misure discriminatorie e ritorsive nei confronti del segnalante e degli altri soggetti indicati dalla legge-
- deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
- garantendo, in pari tempo, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di riservatezza della segnalazione, la necessità di accertamento degli illeciti e il diritto di difesa e di contraddittorio del segnalato
- considerati altresì i rischi per gli interessati nel delicato contesto lavorativo e professionale



Disposizioni europee e nazionali in materia di whistleblowing



Costituiscono la base giuridica del trattamento

individuare con precisione l'ambito oggettivo delle segnalazioni

definire in maniera puntuale le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione

esulano dalle condotte segnalabili fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

ciò anche al fine di evitare che possano aver luogo trattamenti di dati personali non riconducibili all'ambito di trattamento consentito dalla disciplina di settore, trattamento sprovvisto di base giurica, e tenuto conto che la tutela del soggetto segnalante, comportando anche deroghe e limitazioni all'esercizio di altri diritti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale



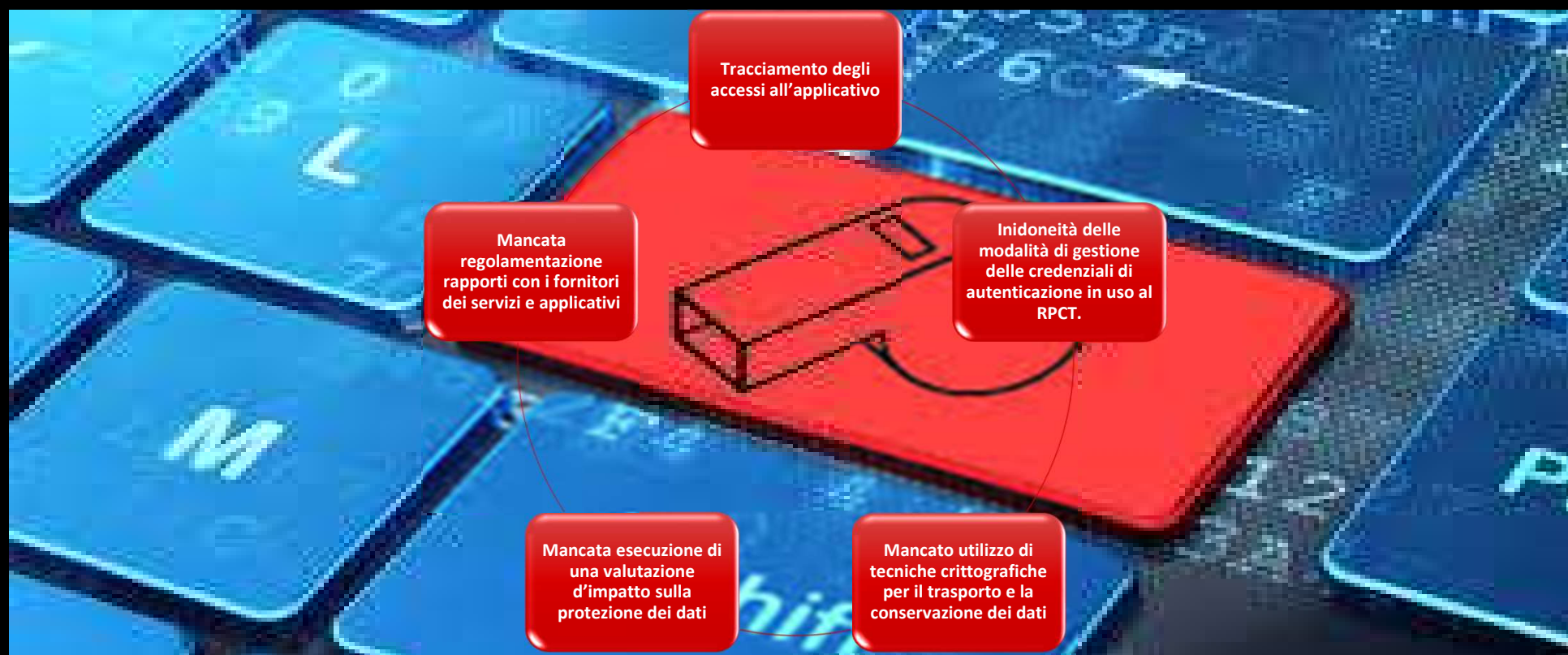
Segnalazioni esterne

Coordinamento con le altre norme di settore, anche di derivazione europea, che regolano attribuzioni, tempi e modi dei procedimenti delle autorità amministrative competenti che ricevono da ANAC la segnalazione esterna, qualora l'oggetto della stessa verta su materie di competenza delle predette autorità (v. art. 11, par. 2, lett. e), 3 e 4 nonché cons. 66 della Direttiva)

in tale contesto, **la trattazione della segnalazione esterne sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee applicabili, dando seguito alle segnalazioni ricevute al ricorrere dei presupposti ivi previsti**



L'esperienza del Garante



siano adottate misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, fermo restando che tali misure devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate



Previsione dell'attivazione di canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità

l'accesso alla piattaforma informatica di ANAC, da parte delle diverse tipologie di utenti autorizzati alla gestione delle segnalazioni esterne, il trasferimento di segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall'ANAC, o la trasmissione delle segnalazioni esterne alle autorità competenti, **avvenga attraverso una procedura di autenticazione informatica a più fattori**



nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione sia di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al principio di integrità e riservatezza, garantendo la tutela dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, sia nella fase di trasmissione che di conservazione



nel caso in cui l'**accesso** ai canali interni e esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato, sia garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali, sia sulle piattaforme informatiche che negli apparati (es. firewall o proxy) eventualmente coinvolti nella trasmissione delle comunicazioni del segnalante

anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi disattivare le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall'ordinamento, in particolare, la disciplina in materia di whistleblowing (v. provv.7 aprile 2022, doc web n. 9768363 e provv 10 giugno 2021, n. 235, doc. web n. 9685922, spec. par. 3.2, e provv.ti ivi richiamati)

ma anche le norme nazionali che disciplinano le condizioni per l'impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro con riguardo, v. a **operazioni di tracciamento delle connessioni a siti Internet da parte di dipendenti** da ultimo provv. 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. 9669974



Sia effettuato, ove possibile, il tracciamento delle operazioni svolte dal personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante e degli altri soggetti menzionati, al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantire la sicurezza del trattamento (parte prima, par. 4.1.3), nel rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. n. 300/1970, nonché art. 114 del Codice; v. anche art. 88 del Regolamento);



A hand holding a yellow lightbulb with a black outline, surrounded by yellow confetti. The word "Grazie" is written in white outline text across the center of the image.

Grazie